

Rassegna stampa del 12/6/2018

- » Ponteggi, il condominio deve garantire la sicurezza anti furto
- » Chi paga per le cadute nelle parti comuni
- » Privacy, responsabilità dei dati solamente con contratto scritto
- » Senza confisca resta l'inquilino moroso
- » Vendibile la casa vincolata per 10 anni
- » Per l'agevolazione Imu non serve la comunicazione
- » Classamento del Territorio decisivo
- » Per i comuni il Dup si fa in tre
- » Banda larga in tutta l'Ue, ma non nelle aree rurali
- » Audit ecologico nei campi. L'Ue detta le linee guida
- » Nuovo «patentino» per il trasporto di rifiuti ferrosi
- » E-fattura, in caso di scarto riemissione con la vecchia data

Ponteggi, il condominio deve garantire la sicurezza anti furto

GIURISPRUDENZA

Per la Cassazione le colpe non vanno attribuite solo alle imprese appaltatrici

Giulio Benedetti

Per molto tempo si è sostenuto che il condominio non fosse civilmente responsabile per i furti compiuti al suo interno mediante l'utilizzo dei ponteggi non allarmati ed utilizzati per svolgere i lavori straordinari. Tale orientamento non considera l'articolo 2051 del Codice civile, che stabilisce la responsabilità del custode per le cose custodite salva la prova liberatoria, in pratica spesso impossibile, del caso fortuito. La giurisprudenza ha fatto propria tale riflessione con numerose pronunce. E da ultimo (ordinanze 5677/2018 e 12609/2018) la Cassazione ha delimitato ulteriormente il campo.

Fondamentale la sentenza della Cassazione 26900/2014, che ha confermato la pronuncia della Corte d'appello che ravvisava la responsabilità civile del soggetto appaltatore che aveva omesso di adottare, nel predisporre un ponteggio su di un condominio, le misure idonee a prevenire l'intrusione di terzi (quali l'illuminazione notturna, la guardiania ed altri accorgimenti) in modo da agevolare colposamente il furto, essendosi introdotto il ladro attraverso il ponteggio. La stessa sentenza rite-

neva corresponsabile il committente condominio per non avere assunto iniziative atte ad indurre l'appaltatore ad adottare le misure di salvaguardia della sicurezza del fabbricato.

La sentenza 26900/2014, in particolare, richiamava la precedente giurisprudenza di legittimità (sentenze 2844/2005, 6435/2009 e altre). E affermava quanto segue: «La consolidata giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato il principio per cui la responsabilità dell'imprenditore che si sia avvalso di impalcatura per l'espletamento di lavori sugli edifici è ravvisabile ai sensi dell'articolo 2043 ove non siano state adottate le cautele idonee ad impedire l'uso anomalo del ponteggio (Cass. Civ., Sez. 3, 6.10.1997 n. 9707; idem 11.2.2005 n. 2844; idem 17.3.2009 n. 6435 ed altre)»

La giurisprudenza ha sancito espressamente che – se sono state trascurate dall'impresa le ordinarie norme di diligenza e non siano state adottate le cautele idonee ad impedire l'uso anomalo delle impalcature – è configurabile la concorrente responsabilità del condominio in base all'articolo 2051 del Codice civile, atteso l'obbligo di vigilanza e di custodia gravante sul soggetto che ha disposto il mantenimento della struttura (Cassazione, sentenze 9707/1997 e 6435/2009).

La clausola a discarico della responsabilità è infatti vincolante ed efficace nei rapporti tra le parti del contratto di appalto (nella specie, fra il condominio e l'appaltatore) e hanno indubbiamente l'effetto di consentire al committente di rivalersi sull'appaltatore per gli eventuali danni di cui sia chiamato a rispondere per effetto del comportamento di lui. Non sono invece opponibili ai terzi danneggiati (articolo 1372, comma 2 del Codice civile) e non valgono ad esonerare il condominio dall'obbligo di rispondere nei loro confronti. In questa prospettiva deve essere letta ed intesa l'affermazione della Corte di Appello secondo cui il contratto di appalto non conteneva norme a discarico della "responsabilità della responsabilità", nel senso che l'esonero da responsabilità formalmente sancito dal contratto nei rapporti fra committente ed appaltatore non esonera il committente della responsabilità verso i terzi danneggiati, se alla pattuizione non abbia fatto seguito il concreto controllo sull'adempimento delle misure necessarie allo scopo di prevenire gli abusi delle impalcature. La Corte di Appello ha accertato, con valutazione in fatto, non suscettibile di censura in questa sede, che nel caso di specie «vi era la mancanza di luci esterne e di alcuna struttura di sicurezza per l'inviolabilità degli appartamenti. Pur se il Condominio aveva formalmente imposto all'impresa di adottare ogni misura di salvaguardia, avrebbe dovuto poi controllare – per esimersi di responsabilità verso i terzi – che dette misure venissero effettivamente messe in opera».

La Cassazione, con l'ordinanza 5677/2018, ha anche rigettato il ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello che ha riconosciuto la paritaria responsabilità civile, nei confronti di condòmini vittime di un furto da parte di ignoti all'interno della loro abitazione, del condominio, della impresa appaltatrice e della subappaltatrice che aveva realizzato dei ponteggi privi di cautele volte ad evitare intrusioni nell'edificio. La Corte ha rigettato una lettura alternativa volta ad escludere l'uso del ponteggio da parte dei ladri per compiere il furto. In particolare, viene condivisa l'argomentazione del Tribunale che aveva ritenuto maggiormente plausibile l'ipotesi che i ladri avessero utilizzato il ponteggio per allontanarsi con la refurtiva. La Corte non ritiene necessaria una ricostruzione ulteriore contenente elementi di prova sul percorso che avrebbero seguito gli ipotetici ladri.

Infine sempre la Cassazione con l'ordinanza 12609/2018 ha dichiarato improcedibile un ricorso avverso una sentenza la quale aveva condannato, in solido con il condominio, l'appaltante al risarcimento dei danni avvenuti, a seguito di un furto all'interno di un esercizio commerciale. In particolare i ladri erano stati agevolati a compiere il reato dall'impalcatura utilizzata dall'appaltante per compiere i lavori edili commissionati dal condominio.

DANNI**Chi paga per le cadute
nelle parti comuni**

Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Tale norma risulta senz'altro applicabile anche al condominio, inteso quale ente di gestione, in relazione al rapporto di custodia che lega lo stesso alle parti comuni dell'edificio condominiale. Tanto è vero che tale responsabilità è legata al potere di fatto sulla cosa, da intendersi quale potere di controllo sulla stessa e, conseguentemente, dalla possibilità (obbligo) per il custode di eliminare i pericoli da essa derivanti.

La Cassazione, negli ultimi due anni, è intervenuta più volte per definire le responsabilità del condominio e quelle delle "vittime", individuando nella normale diligenza nel muoversi e nelle situazioni oggettive di volta in volta esaminate i criteri per capire di chi è veramente la colpa. E la casistica ora aiuta a capire e a prevenire le liti.

Privacy, responsabilità dei dati solamente con contratto scritto

DATI PERSONALI

L'amministratore è comunque titolare del trattamento

Ermes Gallone

Il regolamento europeo 2016/679 sulla protezione dei dati personali non porta innovazioni sostanziali sul piano della identificazione dei soggetti, delle caratteristiche e delle responsabilità dei titolari e dei responsabili del trattamento dei dati, rispetto all'attuale codice in materia di protezione dei dati personali. Il tema è stato trattato nel corso del convegno organizzato da Anaci Milano in collaborazione con «Il Sole 24 Ore» il 30 maggio.

Anzitutto va precisato che l'amministratore, proprio in forza della legge, non solo è tenuto a trattare i dati dei condòmini, ma ha anche ampia autonomia di gestione nell'ambito di tale trattamento. Si pensi, per esempio, alle scelte sul luogo ove conservare i dati.

Conseguentemente non sussiste alcun obbligo di designazione del responsabile da parte dei condòmini; in ogni caso tale prospettiva non toglie alcuna responsabilità in capo all'amministratore il quale dovrà comunque rispettare tutte le prescrizioni previste dal Gdpr. In conclusione, si può affermare che l'amministratore è, insieme ai condòmini, il titolare del trattamento, al pari del legale rappresentante di una società.

Qualora il condominio volesse nominare l'amministratore quale responsabile del trattamento, si deve procedere con un contratto, al fine di garantire che siano rispettate le prescrizioni del regolamento, e ciò potrà avvenire anche in forza di una delibera assembleare.

È altresì previsto che il responsa-

IN SINTESI

1. L'autonomia

L'amministratore ha anche ampia autonomia di gestione nel trattare i dati. Quindi non sussiste alcun obbligo di designazione del responsabile da parte dei condòmini

2. Il contratto

Il contratto con cui l'amministratore venisse eventualmente designato dall'assemblea quale responsabile deve rivestire necessariamente la forma scritta e deve disciplinare tassativamente almeno le materie riportate al paragrafo 3) dell'articolo 28 al fine di garantire che i requisiti e fornisca «garanzie sufficienti».

bile del trattamento deve essere un soggetto che presenti garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse. Il contratto, che deve rivestire la forma scritta, deve disciplinare tassativamente almeno le materie riportate al paragrafo 3) dell'articolo 28 al fine di garantire che il responsabile abbia i requisiti già citati e fornisca, pertanto, «garanzie sufficienti».

Poiché l'amministratore, sia quale titolare che responsabile del trattamento, secondo l'articolo 29, deve essere in grado in ogni momento di provare di aver rispettato le disposizioni del regolamento; è opportuno, anche se non è obbligatorio, che si doti del registro delle attività di trattamento previste dall'articolo 30. Così sarà in grado di provare di aver messo in atto misure adeguate e dimostrare la conformità del trattamento dei dati al Gdpr.

MISURE PREVENTIVE

**Senza confisca resta
l'inquilino moroso**

Il Tribunale per le misure di prevenzione, non può disporre lo sgombero dell'appartamento sequestrato, per morosità dell'inquilino, se la confisca non è ancora definitiva. Solo in virtù delle modifiche introdotte al Codice antimafia (legge 161/2017), non applicabili nello specifico, è stato formalizzato il principio che il mancato pagamento delle spese condominiali giustifica l'allontanamento coattivo del proposto dall'abitazione familiare sequestrata.

*Corte di cassazione - Sezione V -
Sentenza 11 giugno 2018
numero 26603*

ENTI LOCALI**Vendibile la casa
vincolata per 10 anni**

Il vincolo di inalienabilità per 10 anni imposto dal Comune di Roma nella cessione dei propri immobili ha natura pattizia e non reale e dunque non ha effetto nei confronti dei terzi. La Corte di cassazione ha chiarito che la conseguenza per gli acquirenti del Comune che non rispettano il "patto" di non vendere prima dei 10 consiste nel pagare al Comune l'intero prezzo perdendo lo sconto iniziale. Tuttavia il contratto con il nuovo acquirente non sarebbe illecito e dunque nullo. Quindi se il compratore fa marcia indietro e abbandona l'affare, paga per non aver rispettato quanto previsto nel contratto preliminare.

*Corte di cassazione - Sezione II -
Sentenza 11 giugno 2018
numero 15069*

Per l'agevolazione Imu non serve la comunicazione

I rapporti tra Fisco e contribuenti devono essere improntati al principio della collaborazione e della buona fede. Dunque, i comuni non devono imporre adempimenti inutili per riconoscere i benefici fiscali. Non può infatti essere negata l'aliquota agevolata Imu per un immobile affittato a canone concordato solo perché l'interessato non ha inviato all'amministrazione un'apposita comunicazione con gli estremi del contratto, prevista dal regolamento comunale, entro il termine fissato. È il principio che ha affermato la commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, seconda sezione, con la sentenza 93 del 5 giugno 2018. Com'è noto, la legge prevede uno sconto Imu del 25% per gli immobili locati a canone concertato. Per il giudice tributario, il fatto «che il contribuente non avesse presentato l'apposita comunicazione, prevista dal regolamento, non può far venir meno il diritto all'agevolazione in quanto gli atti erano stati regolarmente registrati presso l'Agenzia delle entrate». Il comune, peraltro, «ne era a conoscenza», poiché le informazioni sul patrimonio immobiliare sono «desumibili dalla banca dati catastale ed ipotecaria dell'Agenzia delle entrate-territorio». E «in applicazione del principio della collaborazione e della buona fede di cui all'art. 10 legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), poteva convocare il contribuente per il contraddittorio ed evitare il contenzioso». Va rilevato che la contestazione dell'omissione del contribuente da parte dell'amministrazione comunale non era del tutto priva di fondamento, in quanto normalmente

è imposto di presentare la dichiarazione qualora si vanti il diritto a fruire dei benefici fiscali. La commissione provinciale, però, oltre a ritenere prevalente la sostanza sulla forma, ha riconosciuto l'agevolazione perché le informazioni sul contratto, regolarmente registrato, erano acquisibili dalla banca dati catastale e ipotecaria dell'Agenzia delle entrate. Per l'Imu vige la rego-

la che vanno dichiarate all'ente tutte le situazioni che incidono sul quantum del tributo dovuto e del soggetto obbligato al pagamento. Del resto anche il ministero dell'economia e delle finanze ha precisato che la dichiarazione deve essere presentata da coloro che vantino il diritto a fruire di riduzioni d'imposta. Quindi, oltre ai possessori di immobili concessi in locazione a canone concordato, sono tenuti all'adempimento i titolari di fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, coloro che possiedono immobili di interesse storico o artistico. L'adempimento, inoltre, è richiesto quando l'immobile ha formato oggetto di locazione finanziaria o di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali.

Sergio Trovato

AI FINI DELL'ASSOGGETTAMENTO DEL TERRENO ALL'IMU

Classamento del Territorio decisivo

Per l'assoggettamento all'imposta municipale propria (Imu), il comune non può non tenere conto del classamento attribuito dal Territorio. Inoltre, la categoria D/10, assegnata agli immobili fusi in una unica unità e destinati all'attività agrituristica, convalida la ruralità del compendio, rendendolo escluso dall'assoggettamento al tributo. Così la Ctr Firenze, che con la sentenza 1015, depositata il 22 maggio 2018, ribalta una sentenza di primo grado (Ctp di Prato, sentenza 148/01/2015) e accoglie l'appello del ricorrente sull'esenzione da tributo per il periodo d'imposta 2012. Il comune di Prato aveva emesso un avviso di accertamento, in rettifica del parziale versamento eseguito dal contribuente per Imu (2012), sostenendo che gli immobili, oggetto dell'accertamento, erano stati collocati in categoria A/8, mentre in realtà il Territorio, dopo la fusione in una unica unità, aveva attribuito al compendio la categoria D/10, specifica per gli immobili rurali strumentali, di cui al comma 3-bis, dell'art. 9, dl 557/1993, con apposita procedura Docfa. Il contribuente aveva presentato il ricorso avverso tale avviso ma la commissione provinciale adita (sentenza 148/1/15) aveva ritenuto l'immobile assoggettabile al tributo locale, poiché, preso atto della fusione di due subalterni, aveva disconosciuto la ruralità in quanto quest'ultima, per i giudici aditi, non poteva «consistere in immobili sovrabbondanti per economia dei fondi coltivati o utilizzati per l'attività di agriturismo»; per la commissione, in deroga alle norme specifiche richiamate, non poteva bastare la semplice procedura di richiesta e attribuzione della categoria, peraltro in tal caso specifica (D/10), ma l'ufficio doveva essere legittimato a eseguire un controllo, denegando la richiesta del contribuente. Come indicato anche nelle memorie dei professionisti incaricati dal contribuente, le norme vigenti richiedono solo l'annotazione di ruralità e il classamento in categorie anche ordinarie, nel rispetto dei requisiti, in tal caso

solo oggettivi, richiesti dal citato comma 3-bis, art. 9, dl 557/93, in assenza di valutazione dell'entità volumetrica del compendio e in presenza, paradossalmente, di licenza per l'esercizio delle attività agrituristiche del comune emittente l'avviso e di attività effettivamente svolta. La commissione regionale, invece, ha evidenziato, preliminarmente, che gli immobili oggetto di fusione in un unico subalterno hanno destinazione strumentale all'esercizio delle attività agricole connesse, di cui al terzo comma, dell'art. 2135 cc, essendo utilizzate per attività agrituristiche, come risulta sia dai contratti di affitto di fondi rustici stipulato in data anteriore (1995) e risulta presente una specifica autorizzazione amministrativa (2011) per l'esercizio della detta attività rilasciata dal comune emittente l'atto di accertamento, con la conseguenza che al compendio deve essere riconosciuta la ruralità, di cui al comma 3-bis, dell'art. 9, dl 557/1993 richiamato. Peraltro, i giudici aditi, evidenziano che già nel 2012, anno accertato, il Territorio, su istanza del contribuente, aveva inserito il compendio, formato dai due subalterni, nella categoria D/10, quindi assolutamente specifica per gli immobili rurali strumentali, nei termini (28/05/2012) imposti dal comma 2-bis, dell'art. 7, dl 70/2011 (30/09/2012), con la conseguenza che la ruralità è da riconoscersi addirittura retroattiva per un quinquennio. Infine, per i giudici di secondo grado, non può ritenersi «incredibile», come sostenuto dai giudici che li hanno preceduti, che la fusione dei due subalterni comportare l'attribuzione della categoria specifica a tutto il compendio, con inevitabile esenzione dal pagamento del tributo e retroattività degli effetti sino dal 2007. Nel giudizio di appello accoglimento integrale delle richieste del contribuente in merito all'illegittimità dell'avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2012.

*Andrea Bonghi
e Fabrizio G. Poggiani*

In Gazzetta il decreto che alleggerisce i contenuti del Documento di programmazione

Per i comuni il Dup si fa in tre

Ordinario, semplificato, ipersemplificato per i mini-enti

DI MATTEO BARBERO

Il Dup trova uno schema-tipo, ma solo per le amministrazioni che possono approvarlo in forma semplificata o super-semplificata. È una delle novità del decreto del ministero dell'economia e delle finanze 18 maggio 2018, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 392 di sabato scorso. Il provvedimento (anticipato da *ItaliaOggi* del 16 maggio scorso) recepisce i lavori del tavolo istituito dal comma 887 dell'ultima legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017) con l'obiettivo di alleggerire ulteriormente i contenuti del documento unico di programmazione per gli enti fino a 5.000 abitanti.

A tal fine, viene in parte modificato e in parte integrato il principio contabile applicato sulla programmazione di cui all'allegato 4.1 del dlgs 118/2011 introducendo due ulteriori tipologie di Dup, che si aggiungono a quello per così dire ordinario: da un lato, per tutti gli enti al di sotto della predetta soglia demografica viene mantenuto il Dup semplificato già previsto ma ulteriormente sfrondata nei suoi contenuti obbligatori; dall'altro lato, per i soli enti fino a 2.000 abitanti, il dm introduce ulteriori semplificazioni.

Come detto, inoltre, è reso per la prima volta disponibile uno schema-tipo, valido per entrambe le tipologie di Dup semplificato: si tratta

via rappresenterà un importante punto di riferimento sia per gli uffici che per le software houses.

Ma le novità non si fermano qui e toccano anche le amministrazioni più grandi: infatti, l'art. 1 del dm chiarisce che per tutti i documenti di programmazione settoriale, sia obbligatori (ad esempio, il piano triennale delle opere pubbliche con l'annesso elenco annuale, il programma biennale di acquisto di beni e servizi, il programma annuale delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari e il programma triennale sul fabbisogno di personale) che facoltativi (come i piani di razionalizzazione delle spese) non occorrono deliberazioni di adozione ed approvazione ad hoc, ma è sufficiente il loro inserimento nel Dup, fermi restando gli eventuali termini previsti dalla relativa disciplina di settore.

Si tratta di una specificazione importante, che sebbene sia contenuta nel novellato paragrafo 8.4 che disciplina il Dup semplificato, pare valere anche per il Dup ordinario.

Infine, ricordiamo che le nuove disposizioni si applicano già al Dup relativo al triennio 2019-2021, che dovrà essere presentato entro il prossimo 31 luglio (termine non perentorio, fatte salve le eventuali previsioni difformi contenute nei singoli regolamenti di contabilità).

—© Riproduzione riservata—

Banda larga in tutta l'Ue, ma non nelle aree rurali

La copertura della banda larga è migliorata in tutta l'Unione europea, ma non tutti i valori-obiettivo della strategia Ue saranno raggiunti nel 2020. Nelle zone rurali, dove il privato è meno incentivato a investire, la qualità delle connessioni continua a essere inferiore rispetto alle città e l'utilizzo della banda larga ultraveloce è molto lontano dal target prefissato. E quanto emerge dalla lettura di una relazione speciale della Corte dei conti Ue. Nell'ambito della strategia Europa 2020, l'Ue ha fissato nel 2010 tre target per la banda larga: rendere disponibile la banda larga di base (fino a 30 megabit al secondo-Mbps) a tutti gli europei entro il 2013; fare in modo che entro il 2020 tutti gli europei abbiano accesso alla banda larga veloce (più di 30 Mbps); assicurare, sempre entro il 2020, che almeno il 50 % delle famiglie Ue utilizzi una connessione a banda larga ultraveloce (oltre 100 mbps). A sostegno di tali obiettivi, l'Ue ha attuato una serie di politiche e interventi normativi, nonché ha messo a disposizione degli Stati membri circa 15 mld di euro nel periodo 2014-2020, tramite un ventaglio di fonti e di tipi di finanziamento, fra cui 5,6 mld di euro in prestiti della Banca europea per gli investimenti (Bei). Quanto ai tre target, se da un lato quasi tutti gli stati hanno raggiunto quello relativo alla copertura della banda larga di base entro il 2013, probabilmente non raggiungeranno quello del 2020 per la banda larga veloce. Le zone rurali continuano a costituire un problema nella maggior parte degli stati: in 14 di questi, a metà 2017, la copertura nelle zone rurali era inferiore al 50 %. Quanto al terzo target, ossia l'utilizzo della banda ultraveloce, a metà 2017 solo il 15% delle famiglie era abbonata a connessioni Internet di questo tipo, a fronte di un valore-obiettivo del 50% entro il 2020. Nonostante queste problematiche, tre dei cinque Stati membri esaminati potrebbero trovarsi in una buona posizione, se i loro piani sono attuati come previsto, per conseguire gli obiettivi della Commissione per il 2025, uno dei quali è che tutte le famiglie abbiano accesso alla banda larga ultraveloce, estensibile a 1 Gbps. Il sostegno della commissione Ue è stato valutato positivamente dagli stati membri, ma le attività di monitoraggio non sono coordinate fra le varie direzioni generali.

Audit ecologico nei campi L'Ue detta le linee guida

Arriva la guida Ue per la certificazione Emas (adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit) per il miglioramento delle pratiche ambientali nel settore agricolo. La partecipazione a Emas è un processo continuo. Un'organizzazione, ogni qualvolta intenda migliorare la propria prestazione ambientale (o valutarla), deve consultare il documento di riferimento Ue su argomenti specifici per reperire, su un determinato aspetto, gli orientamenti in merito ai passi da compiere nell'ambito di un approccio graduale. E con la decisione Ue del 14 maggio 2018 n. 2018/813/E (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale europea dell'8 giugno 2018 L. 145) che è stata approvata la guida Ue per il sistema di ecogestione e audit (Emas), che fornisce orientamenti specifici per il settore dell'agricoltura ed evidenzia alcune soluzioni per il miglioramento e le migliori pratiche. L'agricoltura è un settore molto eterogeneo che comprende una varietà di tipi di prodotti e di aziende, nonché di livelli di intensità, che spaziano dalle grandi aziende altamente meccanizzate a produzione intensiva alle piccole aziende a produzione estensiva. Qualunque sia il tipo di azienda e di modello operativo, esiste un margine per notevoli miglioramenti ambientali, anche se questi si possono concretizzare in azioni diverse a sostegno di obiettivi differenti in funzione del tipo di azienda e di modello aziendale. La Bemp (Best environmental management practices) è generalmente applicabile a tutti i tipi di aziende e rappresenta una pratica fondamentale che influenza in misura considerevole le prestazioni ambientali e la produttività dell'azienda. Le misure relative al bilancio dei nutrienti a livello di campo hanno costi di investimento relativamente bassi e possono comportare benefici significativi in termini di efficienza produttiva. Il costo indicativo per realizzare un bilancio completo dell'azoto in entrata e in uscita a livello di campo è compreso tra 200 e 500 euro per azienda all'anno, a seconda delle dimensioni, del tipo di sistema di produzione e del livello di consulenza esterno richiesto.

Cinzia De Stefanis

Nuovo «patentino» per il trasporto di rifiuti ferrosi

AMBIENTE

La sottocategoria 4 bis dell'Albo gestori ambientali debutta venerdì 15

Paola Ficco

Debutta venerdì 15 giugno la sottocategoria 4-bis dell'Albo nazionale gestori ambientali dedicata all'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi. La novità era stata prevista l'anno scorso dalla legge sulla concorrenza (articolo 1, comma 124 della legge 124/2017). La disciplina è contenuta nella delibera n. 2 del Comitato nazionale dell'Albo del 24 aprile.

L'Albo ha potuto procedere in tal senso perché l'articolo 9, comma 6 del suo regolamento (Dm 120/2014) riconosce al Comitato nazionale la possibilità di individuare singole attività rientranti nell'ambito delle categorie d'iscrizione, declinandole in sottocategorie.

È importante ricordare che:

- l'iscrizione nella sottocategoria 4-bis non consente la contemporanea iscrizione nelle categorie dell'Albo relative al trasporto dei rifiuti;
- la quantità trasportata annualmente non può superare le 400 tonnellate;
- il diritto annuale di iscrizione è pari a 50 euro.

In tal modo, il settore ha una nuova disciplina e i fenomeni di abusivismo legati alla raccolta e al trasporto di rifiuti costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi subiranno un calo. I fenomeni di abusivismo derivavano anche da un'intricata successione di leggi che, di fatto, avevano lasciato il settore del commercio ambulante di rottami quasi privo della possibilità di trasportarli in modo legittimo.

Sono stati proprio questi fenomeni a indurre il legislatore a introdurre i commi 123 e 124 all'articolo 1 della legge 124/2017. Tali commi prevedono procedure semplificate per la raccolta e il trasporto dei rifiuti. Il decreto direttoriale del 1° febbraio 2018 ha introdotto alcune semplificazioni per il formulario e ha previsto che l'obbligo di registro di carico e scarico venga assolto mediante la conservazione in ordine cronologico per cinque anni dei formulari di identificazione rifiuti. Però, in mancanza della delibera del Comitato nazionale dell'Albo, il sistema non poteva partire.

Ai fini dell'iscrizione, l'impresa deve:

- essere iscritta al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo per l'attività di commercio all'ingrosso di rottami metallici (codice Ateco 46.77.10);

- possedere requisiti soggettivi (requisiti morali) previsti dall'articolo 10 del Dm 120/2014;

- dimostrare la disponibilità, in base alla disciplina in materia di autotrasporto, di un veicolo o di non più di due veicoli immatricolati ad uso proprio la cui portata utile non superi complessivamente 3,5 tonnellate (questo perché l'attività prevalente delle imprese cui è rivolta la sottocategoria 4-bis è il commercio, mentre il trasporto è attività funzionale e accessoria).

Occorre presentare una comunicazione alla Sezione regionale dell'Albo usando il modello presente nell'allegato «A» alla delibera. L'iscrizione viene poi deliberata dalla Sezione entro 30 giorni da quando ha ricevuto la comunicazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E-fattura, in caso di scarto riemissione con la vecchia data

ADEMPIMENTI

Circolare di Confindustria
analizza i pareri
informali resi dall'Agenzia

La trasmissione entro le 24
del giorno di effettuazione
non ha valore perentorio

Benedetto Santacroce

In caso di scarto della fattura elettronica da parte del sistema d'interscambio (Sdi), il documento rinviato corretto dovrebbe avere la stessa data e lo stesso numero di quello scartato. Inoltre, la trasmissione allo Sdi della fattura entro le 24 del giorno di effettuazione dell'operazione non è un termine perentorio, ma un'indicazione di massima. Infine, per l'entrata in vigore dal 1° luglio dell'obbligo di fatturazione elettronica dei carburanti si auspica che i primi 6 mesi siano considerati di sperimentazione, disapplicando le relative sanzioni.

Sono tre delle numerose precisazioni contenute nella circolare di Confindustria dell'8 giugno, dedicata alla fatturazione elettronica tra privati. La circolare, ripercorrendo le specifiche tecniche e il relativo provvedimento del 30 aprile 2018 dell'Agenzia, sottolinea i profili su cui la stessa Agenzia si è pronunciata in modo ufficioso negli incontri tenuti nelle settimane scorse del forum italiano della fattura elettronica. Confindustria nel suo documento sollecita più volte le Entrate a trasformare i pareri informali in documenti di prassi.

La trasmissione allo Sdi di una fattura elettronica determina in modo automatico l'effettuazione di alcuni controlli che possono generare uno scarto. Lo scarto ha come diretta conseguenza che la fattura si intende non emessa. Proprio per questo l'operatore deve monitorare con attenzione la notifica di scarto dello Sdi. In effetti, Confindustria cerca di comprendere se il nuovo documento deve avere la stessa data e lo stesso numero progressivo, quali sono gli effetti che si generano per l'emissione e l'esigibilità dell'imposta e se da tale comportamento derivino sanzioni.

La circolare sottolinea che la nuova fattura trasmessa allo Sdi dopo lo scarto dovrebbe avere stessa data e stesso numero progressivo. Questa soluzione risponde alle regole imposte dall'Iva sulla tempistica della data di emissione delle fatture ed è coerente con i meccanismi che sorvegliano elettronicamente la corretta trasmissione. Sotto il primo profilo, l'emissione del nuovo documento con la stessa data fa sì che la fattura rispetti il principio che la data di emissione del documento deve coincidere con la data di effettuazione dell'operazione.

Sotto il profilo telematico, la soluzione è anche coerente con la procedura informatica che gestisce lo Sdi.

Dopo la riemissione, lo Sdi effettua i controlli di rito su conformità e coerenza dei dati contenuti nel formato Xml e provvede allo scarto del documento o, se è tutto a posto, recapita la fattura al cliente o la mette a disposizione di quest'ultimo. Se scarta la fattura, il sistema provvede a notificare lo scarto. A questo punto l'emittente rivede il processo, corregge gli errori e riemette il documento.

La fattura scartata si considera non emessa ed è quindi inesistente sul piano Iva. L'operatore emette il nuovo documento con la stessa data e lo stesso progressivo. Il documento viene nuovamente sottoposto ai controlli, li supera e la fattura viene recapitata al cliente. Sul piano della procedura informatica la data è coerente con il sistema perché la prima data di presa in carico del documento è tracciata e dimostra la continuità della seconda fattura con la prima.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I TEMI PRINCIPALI

1. Assistenza agli operatori

Confindustria sollecita le Entrate ad emettere quanto prima formali chiarimenti che recepiscano tutte le precisazioni fornite informalmente nelle riunioni straordinarie del forum italiano della fattura elettronica. L'Agenzia ha garantito che nei prossimi giorni predisporrà guide operative per aiutare il contribuente nella generazione e nella gestione della fattura elettronica. Inoltre la stessa Agenzia creerà video-tutorial di assistenza online

2. Codice destinatario

Un operatore può avere anche più di un codice destinatario, a meno che non decida di preregistrarsi; in questo caso, il contribuente avrà solo un unico codice destinatario ovvero un'unica Pec di riferimento. Il file fattura dovrà comunque sempre riportare un codice destinatario. In caso contrario la fattura viene scartata. Il codice destinatario, in forma convenzionale "0000000", dovrà essere presente nel file fattura anche se viene valorizzato il campo "PECdestinatario". Se non si è sicuri che il codice destinatario sia esatto è meglio usare quello convenzionale che uno errato

3. Notifica destinatario

Nella fattura tra privati le specifiche tecniche non ammettono che il cessionario/committente possa notificare tramite SdI un rifiuto o un'accettazione della fattura ricevuta. In effetti, tali comunicazioni vanno effettuate fuori dal SdI. Al contrario, permane nei rapporti con le Pa la possibilità per quest'ultima di inviare al fornitore una notifica tramite SdI

di un rifiuto o di un'accettazione. Confindustria chiede all'Agenzia di uniformare i due processi. In effetti nel sistema pubblico la notifica del committente /destinatario è legata all'aggiornamento della piattaforma dei pagamenti

4. Conservazione

La conservazione elettronica delle fatture realizzata direttamente dalle Entrate è conforme al Dm 17 giugno 2014 e rispetta le regole tecniche ex Dpcm 3 dicembre 2013. Per Confindustria da una lettura integrata dei riferimenti riportati nel provvedimento del 30 aprile 2018 e riferendo delle diverse prese di posizione dell'Agenzia negli incontri del forum italiano della fattura elettronica, la conservazione delle fatture è efficace sia sul piano fiscale che civile. Per attivare la conservazione dell'Agenzia è necessario un accordo di servizio

5. E-fattura carburanti

Sul tema Confindustria evidenzia l'esistenza di molti punti non chiari e che i primi sei mesi andrebbero considerati di sperimentazione senza applicazione di sanzioni. Tra i punti da chiarire: la portata esatta della norma in termini di prodotti e di operazioni sottoposti a fatturazione elettronica. Inoltre esistono problematiche specifiche che non sembrano essere state correttamente valutate. Come la fatturazione delle operazioni in split payment per rifornimenti da distributori automatici. In questo caso il cliente deve pagare l'intero, ma l'Iva non andrebbe pagata perché soggetta ad un versamento diretto da parte del cessionario